PROPOSTE DI MODIFICA

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata a norma di legge. ~~Essa aderisce al Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza.~~ *Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile allo scopo sociale, essa può aderire a consorzi tra Mutue.*

Art. 17 – *Convocazione*

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione dell'Associazione secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, trasmesso a ciascun associato almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso con qualunque mezzo idoneo ~~e rispetto al quale sia possibile ottenere prova di ricezione da parte dei destinatari~~ *a comprovarne il ricevimento*, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consegna brevi manu, posta, fax, email~~, purché gli indirizzi o i recapiti risultino iscritti, a richiesta dei medesimi, nel libro degli associati~~. L'avviso di convocazione, in alternativa, potrà essere pubblicato su Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In tal caso, l'avviso di convocazione verrà inoltre affisso, in modo visibile, presso i locali della sede dell'Associazione, presso le eventuali sedi secondarie o operative istituite e presso le filiali dell'associato Sostenitore Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo-Società Cooperativa.

Art. 21 – *Numero – Composizione – Durata*

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea che stabilirà il numero dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da cinque o sette o nove o undici membri di cui rispettivamente due (se i membri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) scelti dall'assemblea all'interno di una lista presentata dagli associati sostenitori e composta, in ogni caso, da associati ordinari. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai

requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina che non può in ogni caso superare i sei esercizi. In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto. Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 24, penultimo comma. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa. I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente ~~un Vice Presidente~~ *uno o più Vice Presidenti* nella prima riunione utile. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso. Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.